



gulliver
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Statuto

Gulliver s.c.s costituita in data 09/05/1996

Modifica approvata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 16/12/2022

Gulliver Società Cooperativa Sociale nasce a Modena nel 1997 - già Cooperativa C.S.A. nel 1977 - e da allora progetta e gestisce servizi socio - assistenziali, sanitari, educativi e di integrazione sociale rivolti alle persone.

Dopo 45 anni di esperienza, impegno e perfezionamento, la cooperativa Gulliver è impegnata nelle città e province di Modena, Torino, Bologna, Mantova e Cremona nella gestione di servizi relativi a sei Aree di attività:

- Terza Età;
- Sistema Educativo 0-6;
- Inclusione Scolastica;
- Disabilità;
- Sostegno e Integrazione Sociale;
- Sanità con la Divisione Poliambulatorio.

Per Gulliver il prendersi cura è Arte, intesa come capacità del singolo di esprimere sé stesso attraverso la cura di sé e dell'altro, generando benessere.

L'arte del prendersi cura di Gulliver è attenzione e responsabilità.

Sommario

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	1
Art. 1 - Denominazione e Sede	1
Art. 2 – Durata	1
TITOLO II - SCOPO - OGGETTO	1
Art. 3 - Scopo sociale.....	1
Art. 4 - Oggetto sociale.....	2
TITOLO III - SOCI COOPERATORI	7
Art. 5 - Soci Cooperatori.....	7
Art. 6 - Soci Volontari.....	8
Art. 7 - Soci Speciali	8
Art. 8 - Domanda e delibera di ammissione.....	9
Art. 9 - Diritti ed obblighi dei Soci cooperatori	10
Art. 10 - Divieti.....	11
TITOLO IV - RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE	12
Art. 11 - Perdita qualità di Socio.....	12
Art. 13 - Esclusione del Socio.....	12
Art. 14 - Conseguenze delle delibere di recesso ed esclusione	13
Art. 15 - Liquidazione delle quote	13
Art. 16 - Morte del Socio	14
Art. 17 - Termini di decadenza rimborso quote sociali.....	14
TITOLO V - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO E RISTORNO DEI SOCI COOPERATORI.....	15
Art. 18 - Trattamento economico e normativo	15
Art. 19 - Ristorni	15
TITOLO VI - SOCI ONORARI	16
Art. 20 - Ammissione e diritti	16
Art. 21 - Obblighi.....	16
TITOLO VII - SOCI SOVVENTORI, AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA, STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO	16
Art. 22 - Soci Sovventori	16
Art. 23 - Conferimenti e valore azione.....	16
Art. 24 - Trasferimento azioni.....	16
Art. 25 - Deliberazione di emissione.....	17
Art. 26 - Voti Soci Sovventori	17
Art. 27 - Recesso Soci Sovventori	18
Art. 28 - Azioni di partecipazione cooperativa	18
Art. 29 - Strumenti finanziari di debito.....	20
TITOLO VIII - PATRIMONIO SOCIALE	20
Art. 30 - Elementi costitutivi.....	20
Art. 31 - Capitale sociale.....	21
Art. 32 - Versamento capitale sociale	21
Art. 33 - Vincoli sulle quote.....	21
Art. 34 - Bilancio d’esercizio	21
TITOLO IX - ORGANI SOCIALI - L’ASSEMBLEA DEI SOCI, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL	

PRESIDENTE, IL COLLEGIO SINDACALE, CONTROLLO CONTABILE REVISIONE LEGALE DEI CONTI	23
Art. 35 - Organi Sociali.....	23
Art. 36 - Convocazione della Assemblea.....	23
Art. 37 - Competenze della Assemblea.....	24
Art. 38 - Quorum costitutivi e deliberativi.....	25
Art. 39 - Votazioni.....	26
Art. 40 - Diritto di voto e deleghe.....	26
Art. 41 - Svolgimento della Assemblea.....	27
Art. 42 - Composizione, deleghe, compensi, convocazione e deliberazioni.....	27
Art. 43 - Compiti e poteri.....	28
Art. 44 - Sostituzione amministratori.....	29
Art. 45 - Il Presidente.....	30
Art. 46 - Il Collegio Sindacale.....	30
Art. 47 - Compiti del Collegio Sindacale.....	30
Art. 48 - Revisione legale dei conti.....	31
TITOLO X - CONTROVERSIE	31
Art. 49 - Clausola Arbitrale.....	31
Art. 50 - Collegio Arbitrale.....	32
TITOLO XI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	32
Art. 51 - Dichiarazione di scioglimento.....	32
Art. 52 - Devoluzione patrimonio sociale.....	32
TITOLO XII - DISPOSIZIONI GENERALI	33
Art. 53 - Regolamenti.....	33
TITOLO XIII - CLAUSOLE MUTUALISTICHE	33
Art. 54 - Clausole mutualistiche.....	33
Art. 55 - Rinvio.....	33

STATUTO

Modifica approvata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 16/12/2022

GULLIVER s.c.s.

Costituita in data 09/05/1996

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione e Sede

È costituita una Società Cooperativa Sociale con la denominazione di: "GULLIVER– Società Cooperativa Sociale"; essa ha sede in Modena, all'indirizzo risultante dagli atti depositati presso il competente Registro delle Imprese.

La Cooperativa è costituita ed opera ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 e del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, uffici, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero. Il domicilio di ogni Socio per i suoi rapporti con la società è quello risultante dal Libro dei Soci.

Art. 2 – Durata

La Cooperativa ha la durata di anni 150 a decorrere dalla sua legale costituzione, vale a dire fino al 9 maggio 2146, e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo sociale

La Cooperativa ha scopo mutualistico senza fini di speculazione privata.

Lo scopo che i Soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistico i Soci, all'atto dell'ammissione, ed in relazione alla attività lavorativa da svolgere instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali.

La Cooperativa persegue come scopo l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi e delle attività ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge 381/1991 nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al d.lgs. 112/2017.

La Cooperativa si propone altresì, attraverso una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa, di svolgere attività diverse di tipo industriale, agricolo, commerciale e di servizi finalizzate al recupero ed al reinserimento sociale di persone svantaggiate mediante il lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale in materia.

Nel rispetto della legislazione nazionale e regionale in materia la Cooperativa intende:

- a) svolgere a favore di persone fisiche e soggetti pubblici o privati, diversi da persone fisiche, tutte le attività di carattere socio-assistenziale, riabilitativo, terapeutico, sanitario, educativo, culturale e formativo comprese attività complementari ed accessorie per l'espletamento dei servizi offerti;
- b) valorizzare risorse e scambi tra persone di diversa origine, nel rispetto delle culture di appartenenza, in un'ottica di solidale convivenza, anche attraverso la gestione collaborativa con servizi istituiti da Enti pubblici, privati e Società private;
- c) utilizzare e coordinare le prestazioni gratuite e volontarie offerte eventualmente da enti o persone;
- d) stimolare, ricercare, attuare aspetti di previdenza e di risparmio rivolti ai Soci;
- e) contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, e la "qualità della vita" dei cittadini anche attraverso la gestione collaborativa con servizi istituiti da Enti pubblici, privati e Società private;
- f) essere soggetto attivo per promuovere e partecipare, contribuendo direttamente a tutte le attività sociali, culturali, assistenziali, previdenziali e mutualistiche atte a favorire lo sviluppo del mutuo aiuto, di concreti aspetti di solidarietà e di una partecipazione democratica ai processi decisionali interni alla Cooperativa nel rispetto delle regole e delle responsabilità organizzative.

2

La Cooperativa si adopererà per l'affermazione di ideali di pace, di libertà, di giustizia e di solidarietà propri del movimento cooperativo.

Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue e alle sue articolazioni territoriali e settoriali.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio e di cooperazione internazionale.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non Soci.

Art. 4 - Oggetto sociale

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei Soci, ha per oggetto:

- 1) esercitare, nell'ambito dei servizi socio-sanitari ed educativi e assistenziali, attività idonee a rimuovere gli ostacoli che inibiscono lo sviluppo delle potenzialità e delle risorse della personalità attraverso interventi interdisciplinari basati sulle scienze psicologiche, sociologiche, pedagogiche e mediche;
- 2) organizzare e gestire, direttamente o indirettamente, il servizio di assistenza sociale, anche domiciliare, ad anziani, degenti, persone diversamente abili, ed alle famiglie nonché istituire e gestire servizi complementari ed accessori a tale attività;

- 3) organizzare e gestire, direttamente o indirettamente servizi di assistenza di base, educativa e riabilitativa, anche in forma domiciliare, a persone anziane, ai degenti, persone diversamente abili fisici e psichici, a persone, anche minori in stato di disagio, nonché istituire e gestire servizi accessori e complementari a tali attività;
- 4) la gestione di case di cura, di strutture protette, di residenze sanitarie assistenziali, di centri diurni, comunità alloggio e di appartamenti protetti ed ogni altra tipologia di servizio (residenziale, diurna, domiciliare, ambulatoriale) volta all'assistenza, cura, animazione e riabilitazione dell'anziano anche affetto da patologie particolari;
- 5) la gestione di centri socio-riabilitativi, assistenziali, terapeutici ed educativi, sia residenziali che diurni, e di ogni altra tipologia di servizio (residenziale, diurna, domiciliare, ambulatoriale), volta all'assistenza, educazione, animazione, riabilitazione fisica e sociale di soggetti, anche minori, con handicap fisici, psichici e sensoriali;
- 6) la gestione di servizi residenziali, diurni, domiciliari, territoriali o l'erogazione di servizi volti alla riabilitazione sociale, educazione, assistenza e cura di soggetti, anche minori, in stato di disagio, emarginazione o discriminazione (tossicodipendenti, minori a rischio, detenuti, migranti, richiedenti asilo, donne vittime di violenza o di discriminazione);
- 7) la gestione di nidi, scuole d'infanzia, centri di gioco ed ogni altra tipologia di servizio, sia continuativa che temporanea volta alla educazione ed assistenza della prima infanzia;
- 8) la gestione di servizi di assistenza, accompagnamento, trasporto e simili per bambini, anziani, infermi, persone diversamente abili e soggetti in stato di bisogno;
- 9) la gestione, l'organizzazione e il coordinamento tecnico di Poliambulatori, laboratori di analisi, centri diagnostici e fisioterapia, centri balneotermali, interventi e prestazioni sanitarie e tutte le attività in campo sanitario;
- 10) le prestazioni socio sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001 e ss.mm.;
- 11) le prestazioni di servizi socialmente utili;
- 12) la stipula di convenzioni e l'instaurazione di rapporti con strutture sanitarie, sociali, culturali e istituti di formazione, pubblici e privati, nonché con professionisti e con operatori in genere;
- 13) le prestazioni di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e ss.mm.;
- 14) la gestione di attività complementari all'insegnamento e all'integrazione degli alunni nei nidi d'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, che sia di ausilio alla didattica dell'insegnamento istituzionale e del programma della stessa;
- 15) la gestione diretta di appositi e attrezzati presidi sanitari e parasanitari;

- 16) la gestione di strutture per lo svolgimento di attività rivolte a favorire il mantenimento ed il recupero della forma fisica e delle funzioni intellettuali;
- 17) la gestione, anche integrata, dei servizi elencati;
- 18) la fornitura di tutti gli articoli, nonché ausili e materiali atti ed idonei alla realizzazione dell'oggetto sociale;
- 19) l'organizzazione di corsi, lezioni, dibattiti e conferenze per favorire la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei singoli Soci e dipendenti, per singole figure professionali al fine di elevare il grado delle prestazioni;
- 20) stipulare contratti, convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, partecipare ad appalti indetti da privati, dallo Stato, Province, Comuni, Enti Locali; assumere servizi inerenti all'oggetto sociale;
- 21) l'attività di formazione e consulenza rivolte al proprio interno o a operatori dei servizi sanitari, sociali, educativi ed assistenziali, ad utenti dei servizi socio-sanitari ed educativi e ad altri soggetti che abbiano interesse per tali servizi. La Cooperativa può prevedere al proprio interno un centro di ricerca, formazione e aggiornamento rivolto ad utenti interni ed esterni alla Cooperativa al fine di qualificare ulteriormente la funzione della Cooperativa stessa e il perseguimento delle finalità statutarie;
- 22) prestare attività di mediazione culturale al fine di favorire l'inserimento umano, sociale e lavorativo e la pacifica convivenza tra cittadini italiani e stranieri;
- 23) gestire e organizzare centri di accoglienza, assistenza, educazione, formazione professionale, sia a tempo parziale che residenziali, offrendo in essi, quando lo si riterrà utile o necessario, vitto e/o alloggio e/o ogni altro tipo di servizio;
- 24) svolgere attività di traduzione scritta, orale e interpretariato, attività editoriale e giornalistica;
- 25) fornire il proprio servizio, in quanto sia utile, in caso di sciagure e calamità naturali, e comunque per necessità attinenti la sicurezza e l'ordine pubblico;
- 26) promuovere e partecipare, nel rispetto della legislazione vigente, a progetti di cooperazione internazionale.

La Cooperativa, in modo non prevalente, al fine di realizzare il recupero e il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate o a rischio di emarginazione, ha per oggetto le seguenti attività, per conto proprio o di terzi:

- prestazioni relative alla fornitura di alloggi sociali nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- l'attività di agricoltura sociale, ai sensi della legge n. 141/2015 e ss.mm.;
- la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità

organizzata;

- l'esercizio dell'attività di pulizie, anche con mezzi meccanici, di ogni tipo di immobile o struttura, quali, per esempio, quelli adibiti ad uso civile, industriale, commerciale, culturale, sociale, nonché piazze, piazzole, magazzini, mercati, pubbliche vie e simili;
- la gestione del servizio di cura del verde, con l'espletamento di tutte le attività relative; la conduzione di terreni agricoli, la gestione di serre e la vendita dei prodotti ottenuti;
- la manutenzione di intonaci e pavimenti, di impianti elettrici ed idraulici, di impianti di pubblica illuminazione; ristrutturazioni e restauri con sistemazione infissi, rivestimenti, pulizia grondaie, sistemazione tetti e simili;
- l'attività di assemblaggio e di confezionamento di prodotti diversi, con ogni tipologia di materiale;
- l'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, traslochi ed ogni operazione o servizio complementare e accessorio;
- la raccolta, il trasporto, lo smaltimento, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento alla gestione differenziata;
- la gestione e la manutenzione diretta e/o per conto di enti pubblici, di associazioni e di privati, di canili, di gattili, di pensioni e rifugi per animali da compagnia e di animali in genere e le relative attività accessorie;
- la gestione di servizi di biglietteria, di accoglienza, di accompagnamento e, in genere, di servizi accessori e complementari, nell'ambito di attività teatrali, di manifestazioni culturali, di convegni, di fiere e simili;
- lavori di portierato e di centralino telefonico, di sorveglianza, di custodia e di controllo accessi, con servizi accessori, ivi comprese le pulizie;
- la gestione di lavanderie e di impianti di lavaggio automezzi;
- la gestione di attività alberghiere e di ristorazione, di agriturismo, di campeggio, di impianti sportivi e ricreativi.

Per il raggiungimento degli scopi precedentemente indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare, sia in modo permanente, sia secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività complementare o accessoria a quelle sopra elencate, quali a titolo esemplificativo:

- la gestione di servizi per mense e ristorazione, compreso il trasporto e la distribuzione di pasti in mense sociali, aziendali, scolastiche e di istituti; il trasporto di alimenti in genere;
- l'attività di produzione pasti per la somministrazione presso le strutture gestite;
- la gestione di serre, terreni agricoli, anche di terzi, compreso la coltivazione, la

vendita al pubblico, il noleggio di fiori, di piante ornamentali e altri prodotti, sia per interni che esterni e dei prodotti complementari.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, quindi, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, anche con la qualifica di imprese sociali, qualunque sia la loro forma giuridico organizzativa e l'ordinamento di appartenenza, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione delle attività di cui all'art. 1 della Legge 2 gennaio 1991 n. 1, assumere mutui e finanziamenti in genere, prestiti cambiari, affidamenti bancari nonché prestare fidejussioni, avalli o altre garanzie equivalenti, anche a favore di terzi, necessarie o utili per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa;
- c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società cui la Cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;
- d) dare adesione e partecipazione, ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La Cooperativa può effettuare raccolta di prestiti da soli Soci, effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle disposizioni definite dall'art. 11 del D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e relativi provvedimenti di attuazione e delle disposizioni definite dall'art.1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4, L. 31/1/1992 n. 59. La Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi degli artt. 5 e 6, Legge 31/1/1992 n. 59.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545 septies del c.c.

Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà utilizzare i finanziamenti e i contributi erogati dalla UE (Unione Europea), dallo Stato Italiano o da altri Enti pubblici e realizzare campagne di raccolta fondi e attività di fundraising/crowdfunding secondo le modalità consentite dalla legislazione vigente.

La Società può svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi tutti sopra elencati.

TITOLO III - SOCI COOPERATORI

Art. 5 - Soci Cooperatori

Il numero dei Soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci le persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano arti, mestieri o attività attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e, che, per la loro attitudine, capacità effettiva di lavoro e specializzazione professionale possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei Soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come Soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Sono Soci cooperatori coloro che:

- a. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b. partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d. mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa, come definito nell'apposito regolamento interno.

Possono essere Soci cooperatori della Cooperativa anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività svolte dalle cooperative sociali ed enti ed associazioni che perseguono finalità solidaristiche conformi agli scopi delle cooperative sociali.

Art. 6 - Soci Volontari

È consentita la presenza di Soci volontari nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2 della legge 08/11/1991 n. 381. I Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente. I Soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del Libro dei Soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei Soci.

Ai Soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

Ai Soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale per la totalità dei Soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei Soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei Soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei precedenti commi 3 e 4.

Art. 7 - Soci Speciali

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti consentiti dalla legge, l'ammissione di nuovi Soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei Soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto da apposito regolamento interno, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o inserimento del Socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le varie fasi di formazione

- professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
- l'ammontare della quota sociale che il Socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% di quello previsto per i Soci ordinari.

Ai Soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 19, anche in misura inferiore rispetto ai Soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai Soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di emissione degli strumenti finanziari.

Il Socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle Assemblee ma esercita il diritto di voto solamente in occasione dell'approvazione del Bilancio. Non può rappresentare in Assemblea altri Soci.

Il Socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

I Soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2545 bis del c.c.

I Soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente Statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, comunque non superiore a 5 anni, il Socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri Soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento interno e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di Socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art.8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del Socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 13.

Art. 8 - Domanda e delibera di ammissione

Chi intende essere ammesso come Socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa domanda scritta che dovrà contenere:

- a. l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita;
- b. l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo, né superiore, al limite massimo fissato dalla legge, e comunque in misura non inferiore alla misura stabilita dall'Assemblea dei Soci entro i limiti di legge;
- c. la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente

- adottate dagli organi sociali;
- d. l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di attività della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro da instaurare, anche attraverso novazione, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari. In alternativa a quanto indicato nella presente lettera, i Soci volontari dovranno indicare che intendono essere ammessi a tale categoria di Soci;
- e. se persona giuridica la domanda dovrà inoltre contenere l'estratto della delibera di adesione dell'organo competente e il proprio Statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nel successivo art. 10, delibera sulla domanda, assegnando il Socio alla categoria ordinaria dei Soci cooperatori o a quella speciale dei Soci cooperatori in formazione o in inserimento prevista dall'art. 7 del presente Statuto. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante Socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione. In caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea stessa. Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione al Bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci.

Art. 9 - Diritti ed obblighi dei Soci cooperatori

Periodicamente l'Assemblea potrà fissare l'importo minimo di capitale sociale da sottoscrivere da ogni Socio cooperatore in misura tale, comunque, da non costituire ostacolo alla ammissione di nuovi Soci.

Nella determinazione delle modalità, dei termini di versamento e degli importi dovrà tenersi conto delle esigenze dei Soci obbligati e della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione potrà in ogni tempo deliberare riduzioni della prima rata e dilazioni ulteriori su istanza di Soci comprovatamente bisognosi.

I Soci cooperatori sono obbligati:

- a. al versamento della quota sociale sottoscritta, con le modalità e nei termini stabiliti con delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci;
- b. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni

legalmente adottate dagli organi sociali;

- c. a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 in materia di Soci speciali, i Soci cooperatori hanno diritto:

- a. al voto deliberativo nelle Assemblee;
- b. alla nomina attiva e passiva delle cariche sociali;
- c. ad ogni altro beneficio loro spettante in base allo Statuto, ai regolamenti interni, alle delibere sociali ed alle leggi;
- d. di esaminare il Libro dei Soci e il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei Soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la Cooperativa ha più di tremila Soci, gli stessi hanno inoltre il diritto di esaminare il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il Libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di propria fiducia.

Tali diritti non spettano ai Soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 10 - Divieti

E' fatto divieto ai Soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali e svolgono una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti attività concorrenti, o di esercitare in proprio o avere interessenze dirette in imprese con attività identiche o affini a quelle esercitate dalla Cooperativa, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal Socio con la Cooperativa. Tale divieto non opera nei confronti dei Soci volontari.

TITOLO IV - RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE**Art. 11 - Perdita qualità di Socio**

La qualità di Socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 12 - Recesso del Socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato, autonomo o in altra forma instaurato con la cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso del Socio cooperatore non può essere parziale.

L'eventuale domanda di recesso deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa mediante lettera raccomandata, anche consegnata a mano; spetta comunque al Consiglio di Amministrazione constatare entro 60 giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimano il recesso stesso.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 - Esclusione del Socio

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio cooperatore:

- 1) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché inadempienze delle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
- 2) che senza giustificato motivo si rifiuti, benché formalmente richiesto, di partecipare alle attività dell'impresa sociale, ovunque essa abbia sedi lavorative;
- 3) che, senza giustificato motivo e anche dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nel pagamento di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- 4) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 10, senza autorizzazione preventiva del Consiglio di Amministrazione e che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- 5) il cui rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto con licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- 6) il cui rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma sia stato risolto

- dalla Cooperativa per inadempimento;
- 7) che si sia dimesso o abbia comunque risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;
 - 8) il cui rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto per giustificato motivo oggettivo, secondo le condizioni e modalità previste dalla legge e dall'apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142;
 - 9) che nell'esercizio della propria attività commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 c.c.;
 - 10) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
 - 11) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
 - 12) che venga sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o fallimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel Libro dei Soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

È fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale danno. Qualora non sia determinato l'ammontare del danno, la Società potrà trattenere la quota sociale fino alla liquidazione del danno stesso.

Art. 14 - Conseguenze delle delibere di recesso ed esclusione

Alla deliberazione di recesso e di esclusione del Socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con la Cooperativa, salva, in caso di esclusione e in relazione alla particolarità del caso, la diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione.

Le controversie che insorgessero tra i Soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate al previo tentativo di conciliazione, regolato dall'art. 49 del presente Statuto e, successivamente, in caso di mancata conciliazione, alla decisione dell'apposito Collegio arbitrale, secondo quanto previsto dall'art. 50 del presente Statuto.

I Soci cooperatori che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione dovranno ricorrere al tentativo di conciliazione, a pena decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 15 - Liquidazione delle quote

I Soci cooperatori receduti ed esclusi e i liquidatori delle società socie sciolte hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versato e di quello ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 59/92 o a titolo di ristorno, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del Bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al

Socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore al valore nominale della quota sociale effettivamente versata ed eventualmente rivalutata ai sensi dell'art. 7 della Legge 31/1/1992 n. 59.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, nonché del rimborso di eventuali danni materiali arrecati e delle eventuali sanzioni e penali deliberate a carico dei Soci esclusi, deve essere effettuato entro i 180 giorni successivi all'approvazione del predetto Bilancio. La liquidazione della frazione della quota attribuita a titolo di ristorno può essere effettuata in più rate, in un massimo di 5 anni, unitamente agli interessi legali ai sensi dell'art. 2535 c.c., ultimo comma.

Art. 16 - Morte del Socio

In caso di morte del Socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, entro i 180 giorni successivi all'approvazione del Bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota sociale, atto notorio o dichiarazione sostitutiva prevista dalla legge, dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Art. 17 - Termini di decadenza rimborso quote sociali

I Soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del Socio defunto dovranno richiedere il rimborso della quota sociale entro e non oltre 5 anni dalla scadenza del termine di 180 giorni indicato rispettivamente nei precedenti artt. 15 e 16.

Le quote sociali per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a riserva legale.

TITOLO V - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO E RISTORNO DEI SOCI COOPERATORI

Art. 18 - Trattamento economico e normativo

Le tipologie e gli ulteriori rapporti di lavoro instaurati con i Soci, le prestazioni di lavoro, il trattamento economico e normativo applicabile e i relativi effetti, sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Ai fini del trattamento economico dei Soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'art. 13 del d.lgs. 112/2017.

Il regolamento definisce inoltre:

- l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i Soci e con il restante personale, dipendente e collaboratore;
- le ragioni in presenza delle quali il Consiglio di Amministrazione può deliberare la sospensione o riduzione delle prestazioni lavorative del Socio ed i relativi effetti;
- i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte;
- il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge.

Per i Soci volontari, che prestano gratuitamente la loro attività, valgono le disposizioni dell'art. 2 della L. 381/91.

Art. 19 - Ristorni

L'attribuzione dei ristorni ai Soci operatori è effettuata dall'Assemblea che approva il Bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative da essi effettuate a favore della Cooperativa, in conformità ai criteri stabiliti nell'apposito regolamento e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e del relativo Regolamento.

Il ristorno potrà essere attribuito secondo le seguenti modalità:

- 1) mediante corresponsione ai Soci a titolo di integrazione delle retribuzioni medesime;
- 2) mediante aumento della quota sociale, anche in deroga all'art. 2525 c.c.;
- 3) mediante emissione dei titoli di cui agli artt. 4 e 5 della Legge 31/1/92 n. 59.

TITOLO VI - SOCI ONORARI

Art. 20 - Ammissione e diritti

Può essere ammesso come Socio onorario (affiliato), per iniziativa del Consiglio di Amministrazione, chi abbia acquisito particolari meriti verso la Cooperativa o il Movimento Cooperativo. I Soci cooperatori che, trovandosi nelle condizioni di esclusione per cessazione definitiva del rapporto di lavoro a causa del raggiungimento dei limiti pensionabili, di anzianità e/o vecchiaia, ovvero per inabilità al lavoro, intendono mantenere il rapporto sociale con la Cooperativa, possono essere ammessi in qualità di Soci onorari (emeriti), a condizione che ne facciano domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, a cui compete la decisione in merito all'ammissione.

I Soci onorari hanno diritto di partecipare alle Assemblee generali e possono intervenire nella discussione, ma non vantano diritti di voto.

I Soci onorari possono partecipare a tutte le iniziative di carattere sociale, ricreativo o culturale che la Cooperativa organizza per i propri Soci.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì affidare a uno o più Soci onorari speciali incarichi o mansioni, accessori all'attività sociale.

Art. 21 - Obblighi

I soci onorari si obbligano al rispetto del presente Statuto.

TITOLO VII - SOCI SOVENTORI, AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA, STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO

Art. 22 - Soci Sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci sovventori, nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 31/1/1992, n. 59.

Possono essere ammessi quali Soci sovventori le persone fisiche, le persone giuridiche, altri enti, società e soggetti diversi.

Art. 23 - Conferimenti e valore azione

I conferimenti dei Soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, del valore di euro 25 e centesimi zero. Detti conferimenti costituiscono il Fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Art. 24 - Trasferimento azioni

Salvo diversa disposizione adottata dall'Assemblea dei Soci in sede di emissione dei titoli, le azioni dei Soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine il Socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio di Amministrazione

ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso inutilmente il predetto termine il Socio sarà libero di vendere all'acquirente indicato.

Art. 25 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori deve essere disciplinata con apposita deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- il diritto di partecipazione all'utile dell'esercizio e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni di sovvenzione, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo assegnato ai Soci cooperatori;
- l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al precedente art. 24 del presente Statuto;
- l'eventuale esclusione o limitazione del diritto di opzione sulle azioni emesse, motivata dal Consiglio di Amministrazione;
- le modalità di attribuzione del diritto di voto nelle Assemblee;
- le modalità con cui il Socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

17

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del Socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 - Voti Soci Sovventori

A ciascun Socio sovventore potrà essere attribuito nelle Assemblee un numero di voti differenziato in relazione ai conferimenti apportati, mai superiore a 5, secondo quanto stabilito dalla delibera di emissione.

Nel caso in cui il Socio cooperatore sia anche Socio sovventore, lo stesso avrà diritto a un solo voto quale Socio cooperatore.

I Soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei Soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori.

In caso di riduzione del capitale in conseguenza di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei Soci sovventori, dopo la riduzione del capitale conferito dai Soci cooperatori.

Inoltre, in caso di scioglimento della Cooperativa, alle azioni di sovvenzione spetta il diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei Soci cooperatori, per il loro intero valore.

Art. 27 - Recesso Soci Sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del c.c. ai Soci sovventori è attribuito il diritto di recesso quando sia decorso il periodo minimo di 3 anni a decorrere dalla data di loro iscrizione nel Libro dei Soci.

Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso ovvero stabilire un periodo maggiore.

In questi casi, come nel caso di scioglimento della Cooperativa, il rimborso delle azioni di sovvenzione dovrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7, comma 2° della Legge 59/1992 e dopo avere detratto le eventuali perdite gravanti sul fondo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai Soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei Soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferibilità delle azioni.

Art. 28 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con delibera dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della L. 31/1/1992 n. 59 e dall'art. 4 del presente Statuto.

In tal caso la Cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare complessivamente non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo Bilancio certificato e depositato presso i competenti Uffici.

Il valore di ciascuna azione è di euro 25 e centesimi zero.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà ai lavoratori dipendenti e ai Soci cooperatori, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i Soci cooperatori.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di 2 punti percentuali rispetto ai dividendi dei Soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte

della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposita delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci con la quale verranno stabiliti in particolare:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- la sua eventuale durata minima o le modalità con cui può essere esercitata la facoltà di recesso;
- le modalità di esercizio del diritto di opzione da parte dei Soci operatori e lavoratori della Cooperativa a norma dell'art. 5, comma 5, della Legge n. 59/92;
- i compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini della emissione delle azioni.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa è attribuita la facoltà di recesso, che potrà essere esercitato quando sia decorso il periodo minimo di 3 anni dalla data di iscrizione nel Libro dei Soci.

Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa può escludere la facoltà di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, così come in caso di scioglimento della Cooperativa, il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa dovrà avvenire esclusivamente al valore nominale, dopo aver detratto le perdite.

I possessori delle azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e i termini previsti dal regolamento di emissione;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per l'Assemblea ordinaria dei Soci, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Per partecipare alle Assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i propri titoli, qualora emessi, almeno 2 giorni prima della data fissata per l'Assemblea presso la sede sociale.

L'Assemblea speciale delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e nomina il rappresentante comune.

Il rappresentante comune può esaminare il Libro dei Soci e il Libro delle adunanze e delle delibere delle Assemblee e chiederne estratti; può assistere alle Assemblee dei Soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori

delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

Art. 29 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalla obbligazione, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, c.c.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

In ogni caso, la remunerazione degli strumenti finanziari di debito sottoscritti dai Soci cooperatori non può essere superiore a 2 punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 c.c., attribuito ai Soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori di strumenti finanziari di debito nonché al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VIII - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 30 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di cui all'art. 34, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi dei Soci defunti, e con le penalità di cui all'art. 13;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da ogni altro fondo o riserva costituito dall'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, e conseguentemente i Soci cooperatori nei limiti delle quote sociali sottoscritte ed i Soci sovventori e gli azionisti di partecipazione cooperativa, nei limiti delle azioni nominative rispettivamente sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i Soci e gli azionisti di partecipazione cooperativa durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della Cooperativa, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della L. 16/12/1977 n. 904. Il patrimonio sociale, ad eccezione delle quote sociali, delle azioni dei Soci sovventori e degli azionisti di partecipazione cooperativa, rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto per i casi di recesso e di esclusione da Socio, non è mai ripartibile fra i Soci.

Art. 31 - Capitale sociale

Il capitale sociale, in considerazione del carattere cooperativo della società, non è determinato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito:

- a) dalle quote dei Soci operatori, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti minimi e massimi consentiti dalle vigenti leggi;
- b) dai fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale formati dai conferimenti dei Soci sovventori di cui al precedente titolo VII;
- c) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa di cui all'art.28.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346 c.c. comma 1.

Art. 32 - Versamento capitale sociale

Il versamento del capitale sociale sottoscritto deve essere effettuato, anche ratealmente, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea nei modi e nei termini fissati periodicamente dal Consiglio di Amministrazione, per le quote sociali dei Soci operatori, e secondo quanto stabilito dall'Assemblea, per le altre categorie di azioni.

Art. 33 - Vincoli sulle quote

Le quote sociali dei Soci operatori sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i Soci contraggono con la medesima.

Art. 34 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza, nonché della relazione al Bilancio, nella quale dovranno essere

specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici, anche in relazione al contenuto del Bilancio sociale di cui all'art. 9, co. 2 del D. Lgs. 112/2017, in conformità con il carattere cooperativo della società e le ragioni delle decisioni assunte per l'ammissione dei nuovi Soci cooperatori. Nella nota integrativa al Bilancio gli amministratori evidenziano separatamente i dati relativi all'attività svolta con i Soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche e documentano la condizione di prevalenza della mutualità ai sensi dell'art. 2513 c.c., tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art. 111 septies R.D. 30 marzo 1942 n. 318.

L'Assemblea che approva il Bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 19, eventualmente ratificando lo stanziamento operato dagli amministratori e sulla distribuzione degli utili netti annuali, destinandoli:

- a) a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, mai divisibile fra i Soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16/12/1977 n. 904;
- b) una quota pari al 3% ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992;
- c) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai Soci cooperatori e sovventori, ai sensi e nei limiti contemplati dall'art. 7 della Legge 31/1/1992 n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dall'art. 19 del presente Statuto;
- e) ad eventuale dividendo ai Soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici, di cui all'art. 2514 c.c., rispetto al capitale effettivamente versato;
- f) ad eventuale dividendo ai Soci sovventori e agli azionisti di partecipazione cooperativa, nei limiti e con le modalità stabilite rispettivamente dagli artt. 25 e 28 del presente Statuto, in conformità a quanto disposto dall'art. 2514, lett. b) c.c.;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera d) dell'art. 30, mai divisibili tra i Soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 16/12/1977 n. 904.

Il dividendo di cui al punto e) sarà accreditato, salvo diversa delibera dell'Assemblea, ai singoli Soci in aumento della loro quota sociale sino al massimale consentito dalle leggi vigenti.

L'Assemblea che approva il Bilancio può altresì deliberare che, in deroga alle

disposizioni del comma precedente, la totalità dei residui attivi annuali, al netto comunque della quota pari al 3% da devolversi ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a). Le riserve di cui alle lettere a) e g) non sono mai divisibili fra i Soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 16/12/1977 n. 904 e successive eventuali modificazioni.

TITOLO IX - ORGANI SOCIALI - L'ASSEMBLEA DEI SOCI, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE, IL COLLEGIO SINDACALE, CONTROLLO CONTABILE
REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 35 - Organi Sociali

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 36 - Convocazione della Assemblea

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.

La loro convocazione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'Assemblea, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso deve essere effettuato secondo le seguenti modalità alternative tra loro:

- pubblicazione sul quotidiano "La Gazzetta di Modena" oppure sul quotidiano "Il Resto del Carlino" - Edizione Modena almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- invio ai Soci con lettera raccomandata, anche a mano, o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, da parte di ciascun Socio avente diritto di voto, almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione sugli

argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee, tra cui la pubblicazione della convocazione sul periodico della Cooperativa e sul sito internet della Cooperativa almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Art. 37 - Competenze della Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il Bilancio consuntivo, e se dovesse ritenerlo utile, anche il Bilancio preventivo;
- 2) approva il Bilancio sociale in conformità alle Linee Guida come previsto dal D. Lgs. 112/2017;
- 3) procede alla nomina degli amministratori, previa determinazione del numero dei medesimi;
- 4) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del presidente del Collegio Sindacale, e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- 5) delibera la erogazione di trattamenti economici ulteriori in base a quanto previsto nel regolamento interno ai sensi delle disposizioni di legge;
- 6) delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei Soci ai fini della soluzione della crisi;
- 7) delibera, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- 8) approva un regolamento interno sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i Soci lavoratori, sui criteri, condizioni e modalità e sui trattamenti economici;
- 9) determina la misura dell'eventuale compenso da corrisondersi agli amministratori per la loro attività collegiale, il compenso annuale dei Sindaci e quello del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- 10) approva i regolamenti interni previsti dal presente Statuto, con le maggioranze richieste per le Assemblee straordinarie;
- 11) delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 12) stabilisce l'ammontare della quota minima di capitale sociale da sottoscrivere da ogni Socio;
- 13) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto;
- 14) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 4 del presente Statuto, approvandone annualmente, in sede di approvazione del Bilancio gli stati di

attuazione, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di "Azioni" di partecipazione cooperativa;

- 15) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni, qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei Soci operatori e Soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale;
- sulla nomina, sulla sostituzione e poteri dei liquidatori;
- sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
- sulla emissione delle azioni di sovvenzione, di partecipazione cooperativa e su gli strumenti di debito, ai sensi degli artt. 25, 28 e 29 del titolo VII del presente Statuto;
- su ogni altra materia attribuita dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

Le proposte di deliberazioni di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il Bilancio devono essere illustrati dagli amministratori, nel modo più semplice, ai Soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

Art. 38 - Quorum costitutivi e deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti e rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 39 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

Il voto relativo all'elezione del Consiglio di Amministrazione potrà essere espresso anche per corrispondenza; in tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'Assemblea.

Art. 40 - Diritto di voto e deleghe

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci cooperatori che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni e i Soci sovventori che siano iscritti nel Libro dei Soci sovventori da almeno 10 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote e/o azioni sottoscritte.

Ogni Socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

A ciascun Socio sovventore è attribuito un numero di voti differenziato in relazione ai conferimenti apportati, mai superiore a 5 voti, secondo quanto stabilito dalla delibera di emissione dei titoli.

In ogni caso i voti attribuiti ai Soci sovventori non possono superare un terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.

Il Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio appartenente alla stessa categoria di Socio cooperatore o sovventore, non amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni Socio delegato non può rappresentare più di un altro Socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale della Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le adunanze dell'Assemblea potranno avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione o in forma mista, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire in tempo reale su tutti gli argomenti e di votare, anche con delega.

In questo caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente di persona il Presidente ed il segretario dell'Assemblea.

La Lega Nazionale delle Cooperative, la sua Associazione Nazionale di categoria e le Associazioni Cooperative provinciali e regionali cui la Cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Art. 41 - Svolgimento della Assemblea

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore più anziano di età.

L'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorrono, almeno due scrutatori.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e deve indicare: la data dell'Assemblea; l'identità e il numero dei Soci partecipanti (anche mediante allegato); le modalità e i risultati delle votazioni; in caso di votazione palese, l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti (anche mediante allegato); su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 42 - Composizione, deleghe, compensi, convocazione e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione si compone da n. 9 a n. 13 consiglieri eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci, che preventivamente ne fissa il numero. L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non Soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i Soci cooperatori nonché tra i mandatari delle persone giuridiche Soci cooperatori.

Non possono essere nominati alla carica di amministratori i soggetti non soci cooperatori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c. ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione. Ai fini della loro eleggibilità essi debbono possedere inoltre una comprovata esperienza nell'amministrazione di società cooperative ovvero di imprese che abbiano operato nel settore economico identico o affine a quello descritto nell'oggetto sociale.

Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili.

In ogni caso, gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale del loro mandato.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice-presidenti, di cui uno con funzioni vicarie.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2381, comma 4, c.c., e i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei Soci nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci. Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo, ove nominati, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, con la periodicità di 90 giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,

nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue società controllate.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno cinque consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi o consegnarsi a mano non meno di tre giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti, a mezzo di comunicazione telegrafica, telefax o e-mail, in modo che i consiglieri e Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Non è ammesso il voto per delega. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. Le votazioni sono palesi.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza o in forma mista a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 43 - Compiti e poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Spetta, pertanto, fra l'altro e a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i Bilanci consuntivi e preventivi;
- c) predisporre il Bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) predisporre i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- e) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale, fra gli altri acquisire appalti, vendere, acquistare, permutare beni o diritti mobiliari o immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, ivi compresa l'apertura di sovvenzioni o mutui, concedendo tutte le garanzie

- anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti, cambiari e cartolari in genere; concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
 - g) nominare, nei limiti di legge, procuratori sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione di conferire le procure, e nominare i Direttori dei lavori o un Direttore Generale e/o i preposti a settori di attività determinandone le funzioni, mansioni, responsabilità, limiti, e la retribuzione;
 - h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni, le attribuzioni, le retribuzioni;
 - i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei Soci nonché le eventuali sanzioni;
 - j) deliberare l'adesione a consorzi ed altri enti e società nonché designare le persone che dovranno partecipare alle Assemblee ed altri organi di tali enti;
 - k) deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 del presente Statuto e determinarne il tasso di remunerazione;
 - l) deliberare, in conformità a quanto previsto dal C.c., in ordine alla fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 c.c. e, ricorrendone le condizioni, 2505 bis c.c.;
 - m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni di legge e del presente Statuto, siano riservati alla assemblea generale.

In occasione dell'approvazione del Bilancio di esercizio, il Consiglio di Amministrazione relaziona all'Assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci.

Art. 44 - Sostituzione amministratori

In caso di mancanza di uno o più amministratori nel corso del mandato il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c. nell'ambito della medesima categoria di Soci alla quale apparteneva il Consigliere da sostituire.

IL PRESIDENTE

Art. 45 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, nei limiti di legge, al/ai Vice Presidente/i o a un altro membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, per determinati atti o per determinate categorie di atti, ad impiegati della società e conferire procure anche a terzi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente con funzioni vicarie. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente vicario fa prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 46 - Il Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge, di cui all'art. 2543, comma. 1, c.c. la Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da 3 membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea. L'Assemblea potrà comunque provvedere alla nomina del Collegio Sindacale anche qualora ciò non sia obbligatorio per legge.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio sociale del loro mandato; essi sono rieleggibili.

Art. 47 - Compiti del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

I Sindaci relazionano in occasione dell'approvazione del Bilancio di esercizio sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio Sindacale, a norma di legge, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea e del comitato esecutivo ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro

stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarci verbale da inserire nell'apposito Libro.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco, e se nominati decadono dall'Ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c. ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione.

CONTROLLO CONTABILE REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 48 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, ai sensi degli artt. 2409 bis e seguenti del c.c. L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ove nominato.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis c.c., l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO X - CONTROVERSIE

Art. 49 - Clausola Arbitrale

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società e ciascuno Socio, ovvero tra i Soci medesimi, in materia di recesso ed esclusione, nonché su questioni attinenti all'applicazione, esecuzione ed interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi sociali e/o, più in generale, nell'esercizio dell'attività sociale, purché concernenti diritti disponibili, dovranno essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Modena, cui le parti si riportano, che deve essere esperito a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o comunque di piena conoscenza del provvedimento oggetto del reclamo.

Si conviene espressamente che ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, tra cui l'eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto ad essa sono assolutamente riservate e non potranno essere in alcun modo utilizzate nell'eventuale procedura avviata a seguito dell'insuccesso della conciliazione. Il verbale di mancata conciliazione redatto dal conciliatore in caso di insuccesso della conciliazione stessa darà atto unicamente dei nominativi delle parti intervenute e dell'insuccesso della conciliazione, senza fornire ulteriori elementi o dettagli in merito alla stessa.

Il Regolamento del Servizio di Conciliazione a cui si fa riferimento nella fattispecie

prima menzionata è quello vigente al momento dell'avvio della procedura. Ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferita alla decisione del Collegio Arbitrale composto nei modi di cui al successivo art. 50, da esperirsi a pena di decadenza entro 30 giorni dalla data di comunicazione o comunque di conoscenza dell'esito negativo del tentativo di conciliazione.

Al suddetto Collegio Arbitrale e sulla base degli stessi criteri e modalità è altresì demandata la risoluzione di qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci e la Cooperativa in merito allo svolgimento ed alla risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art. 50 - Collegio Arbitrale

Il Collegio Arbitrale è composto da 3 membri nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Modena, il quale provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio.

Ove il soggetto designato non provveda entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta inviata per raccomandata AR., la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la Cooperativa.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la Cooperativa.

Gli arbitri decideranno, entro 90 giorni dalla nomina, quali amichevoli compositori, senza vincoli di forma, ex aequo et bono con lodo irrituale avente efficacia contrattuale per le parti, le quali si impegnano ora per allora ad attenersi alla decisione arbitrale, a considerarla per loro direttamente vincolante ed a darvi immediata esecuzione.

Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del lodo.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 5/2003.

TITOLO XI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 51 - Dichiarazione di scioglimento

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, osservate le disposizioni di legge.

Art. 52 - Devoluzione patrimonio sociale

In caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato dai Soci operatori, dei conferimenti effettuati dai Soci sovventori, delle eventuali rivalutazioni attribuite ai sensi dell'art. 7 della Legge 59/92, o a titolo di ristorno, nonché delle azioni di partecipazione cooperativa, oltre ai

dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione previsti dall'art. 11 della Legge 31/1/1992 n. 59.

TITOLO XII - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 53 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente alla approvazione dei Soci riuniti in Assemblea.

TITOLO XIII - CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Art. 54 - Clausole mutualistiche

La Cooperativa osserva, ai sensi dell'art. 2514 c.c., le seguenti clausole mutualistiche:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore a due punti in più rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i Soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

33

Art. 55 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi speciali sulle cooperative e, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di impresa sociale di cui al d.lgs. 112/2017 e le norme in materia di società per azioni.

La versione digitale è consultabile anche sul sito www.gulliver.mo.it



gulliver
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Gulliver Società Cooperativa Sociale

Via Galileo Galilei, 168 - 51126 Modena

✉ **Email**
gulliver@gulliver.mo.it

☎ **Telefono**
059 2589511

🌐 **Sito Web**
www.gulliver.mo.it

